

legittima l'intervento sostitutivo dell'ufficio del pubblico ministero istituito presso il giudice di secondo grado, in funzione sussidiaria delle ragioni dell'accusa.

Secondo un primo orientamento — che fa leva sull'espresso richiamo all'applicabilità, in quanto compatibile, dell'art. 412 comma 1 c.p.p. contenuto nell'art. 421 bis comma 2 c.p.p. — la prerogativa in parola risulterebbe esprimibile solo in caso di mancata o parziale ottemperanza all'ordine di svolgere ulteriori indagini proveniente dal giudice (192). Si tratterebbe, dunque, di un'avocazione obbligatoria (193) analoga a quella prevista dall'art. 412 comma 1 c.p.p., che è esprimibile quando il pubblico ministero si astenga dall'assumere le proprie determinazioni dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini.

In alternativa a tale posizione, invece, si sostiene che il procuratore generale possa disporre l'avocazione sin da quando riceve la comunicazione del supplemento investigativo disposto dal giudice (194). Tale analogia con quanto stabilito nell'art. 412 comma 2 c.p.p. varrebbe a qualificare questa ipotesi di avocazione come facoltativa, in conformità alla *lettera legis* che attraverso l'impiego della locuzione « può disporre [...] l'avocazione » sembra qualificare la prerogativa *de qua* in termini di facoltatività (195).

Non manca, infine, chi preferisce enucleare dall'art. 421 bis comma 2 c.p.p. due distinte ipotesi avocative, una facoltativa e l'altra obbligatoria (196). Secondo quest'ultima ricostruzione, la prima avocazione troverebbe spazio a tali da non consentire alla parte pubblica di propiziare una decisione in senso conforme alla pretesa punitive fatta valere: così, per tutti Lozzi, op. cit., 191. Prima dell'introduzione dell'art. 421 bis c.p.p. il codice non prevedeva alcun rimedio a fronte dell'eventuale esercizio « apparente » dell'azione penale. In arg. v. SAMARCO, La *ricchezza di archiviazione*, cit. 280 ss.; VALERIO REUTER, *Le forme di controllo*, cit. 204 ss.; nonché, volendo, Di BIRTO, Il pubblico ministero nelle indagini preliminari¹ dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479, in *Cass. pen.*, 2000, 2860 ss. Per una casistica sul cosiddetto « esercizio apparente » dell'azione penale CATALANO, L'abuso del processo, Milano, 2004, 145 ss.

(192) Lozzi, loc. ult. cit.; GATTI, op. cit., 389; NACCA, Indagini preliminari, cit., 395.

(193) In termini esplicativi su tale profilo v. Lozzi, loc. ult. cit.; SAGGIASANO F., op. cit., 317 s.

(194) Da CARO, op. cit., 421 ss.; SAU, Avocazione, cit. 6; PONETTI, op. cit., 2162 s.

(195) SAU, loc. ult. cit.; PONETTI, loc. ult. cit.

(196) DI BRONZO, L'avocazione facoltativa, cit., 170 ss.

seguito della ricezione da parte del procuratore generale della comunicazione inviata dal giudice ai sensi dell'art. 421 bis comma 1 c.p.p., quando l'incompletezza delle indagini registrata dal giudice dipenda da pregesse incertezze dell'inchirante, che non abbia dato seguito alle piste investigative risultanti dagli elementi raccolti. L'altra, invece, dovrebbe esprimere dopo la scadenza del tempo fissato per le ulteriori indagini, ove il pubblico ministero di primo grado abbia omesso di porre in essere il supplemento investigativo disposto dal giudice.

Disposta l'avocazione in occasione del completamento investigativo *hasta iudicis*, il pubblico ministero d'appello subentra nei diritti e facoltà originariamente spettanti all'organo inizialmente procedente, senza alterare l'ulteriore corso del procedimento, la cui conduzione continua a rimanere nella disponibilità del giudice dell'udienza preliminare (197). L'attività espletabile dall'organico avocante, quindi, ricalca pedissequamente l'estensione delle attribuzioni riconosciute al pubblico ministero a seguito dell'emissione dell'ordinanza giudiziale di completamento delle indagini (198).

Maria Lucia Di Bitonto

Fonni. — Art. 107, 108, 112 cost; art. 234, 392 c.p.p. abo.; art. 371 bis, 372, 412, 413, 421 bis c.p.p.; art. 70 ord. giud.; art. 27-29 l. 22 maggio 1975 n. 152; direttiva n. 42 l. 16 febbraio 1987, n. 71 (delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale); art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

LETTERATURA. — ALZETTA e BELLUTI, Procuratore generale della Repubblica, in D. disc. pen., X, 1995, 233 ss.; BELLANTONI, Note e spunti su un recente caso di avocazione, in D.R. pen., 2008, 1012 ss.; BERNARDI, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da CHAVARRO, IV, Art. 371-464, Torino, 1990, sub art. 412-413, 191. Prima dell'introduzione dell'art. 421 bis c.p.p. il codice non prevedeva alcun rimedio a fronte dell'eventuale esercizio « apparente » dell'azione penale. In arg. v. SAMARCO, La *ricchezza di archiviazione*, cit. 280 ss.; VALERIO REUTER, Le forme di controllo, cit. 204 ss.; nonché, volendo, Di BIRTO, Il pubblico ministero nelle indagini preliminari¹ dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479, in *Cass. pen.*, 2000, 2860 ss. Per una casistica sul cosiddetto « esercizio apparente » dell'azione penale CATALANO, L'abuso del processo, Milano, 2004, 145 ss.

(197) Di BIRTO, op. ult. cit., 180 ss.

(198) In arg. si rinvia a RIVELLO, in L. 16/12/1999 n. 479. Commento, in L. 2000, sub art. 21, 385 ss.; GROSSO, Il processo penale dopo la legge Carotti (II), art. 20-23, in D.R. pen., proc. 2000, 282 ss.; Di CARO, op. cit., 185 ss.; GATTI, op. cit., 421 ss.; SAU, Avocazione, cit. 6; PONETTI, op. cit., 2162 s.

(199) In termini esplicativi su tale profilo v. Lozzi, loc. ult. cit.; SAGGIASANO F., op. cit., 317 s.

(200) Come osserva SAMARCO, La *ricchezza di archiviazione*, cit. 280 ss.; SAMARCO, Omessa iterazione nel registro - facoltà di avocazione del Procuratore generale, in D.R. pen., proc. 2002, 470 ss.; VOGRI, Appunti sulla funzione del procuratore generale presto la Corte d'appello, in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero (atti sofferto con particolare attenzione, cf. infra), § 5 e 6.

zione dell'istruzione sommaria come residuo di concreti trattenute, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 1133 ss.; CASSIANI, Il potere di avocazione. Profili ordinamentali dell'ufficio del pubblico ministero, Padova, 2005; CHAVARRO, L'avocazione per incompletezza delle indagini: dubbio intervento della Cassazione sull'omissione dell'annuncio ex articolo 409 c.p.p., in Cass. pen., 2009, 3877 ss.; CARCIOI, Linee sistematiche dell'istituto dell'avocazione, in Giur. pen., 1994, III, 49 ss.; Contributo di dibattito sull'ordinamento giudiziario a cura di DA CARO e ROSANOLI, Torino, 2004; CORSO, Il pubblico ministero nel sistema costituzionale, in Dir. pubbl., 1997, 865 ss.; CORTESSA, Avocazione delle indagini preliminari e revoca della richiesta di archiviazione, in Cass. pen., 2005, 85 ss.; DI AVENUTO, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da CHAVARRO, IV, cit., sub art. 372, 305 ss.; DEAN e SACHETTI, Avocazione delle indagini preliminari, in D. disc. pen., VI, 1992, Appendice, 475 ss.; DI BRONTO, L'avocazione di procedura penale contestando, in GARTA, in Codice di procedura penale contestando, a cura di GIADA e SPANGERI, II, Milano, 2007, sub art. 372; GASPARI R., Avocazione delle indagini: profili costituzionali e aspetti problematici, in Giur. cost., 1996, 1331 ss.; GIOSTRA, L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative, 2, Torino, 1994; GUAIANI e PICARDI, La responsabilità del giudice, Milano, 1999; GAVI, Archiviazione per « indolenza probatoria » ed obbligatorietà dell'indagine penale, in Il nuovo processo penale della classificazione d'attuazione (Atti del Convegno, Ostuni, 8-10 settembre 1989), Milano, 1991, 53 ss.; KORROK, In Codice di procedura penale. Commentario a cura di GRANDA, MILANO, Padova, 1990, sub art. 410-413; La magistratura nello Stato costituzionale. Teoria ed esperienze a confronto a cura di GAMBARO, Milano, 2004; MARONCI, Gerarzia amministrativa in questa Encyclopædia, XVIII, 616 ss.; MARONCI, Sulla « avocazione per analogia » delle pseudo-notizie di reato, in Cass. pen., 2002, 938 ss.; MULCI, Avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, in Giur. merito, 1998, 934 ss.; NICÀ, Indagini preliminari (avocazione dello), in D. disc. pen., Argomento, II, 2004, 382 ss.; OPLANDI, Pubblico ministero (ufficio del), in questa Encyclopædia, Annali II, t. 2, 943 ss.; PAPADIMICROPOULOS, L'avocazione delle indagini preliminari, in Cass. pen., 2002, 938 ss.; MULCI, Avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale in caso limitato da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, in Giur. it., 2001, 1473 ss.; PAPADIMICROPOULOS, Anagrafe in tema di potere di avocazione del procuratore generale, in Giur. pen., 2005, III, 439 ss.; IN, Sulla confidigibilità del potere di avocazione del procuratore generale successivamente alla celebrazione dell'udienza di cui all'art. 409 comma 4 c.p.p. in Cass. pen., 2005, 778 ss.; RIVELLO, in L. 16/12/1999 n. 479. Commento, in L. pen., 2000, sub art. 21, 385 ss.; RIVELLO, L'avocazione delle indagini preliminari: un concepto dignitario difeso, in Giur. pen., 2007, III, 604 ss.; RUSSO, L'avocazione del procuratore generale, in Ind. pen., 1989, 63 ss.; SALVI, in D. 20/11/1991 n. 367. Commento, in L. pen., 1992, sub art. 8, 736 ss.; SAMARCO, La *ricchezza di archiviazione*, cit. 280 ss.; SAMARCO, Omessa iterazione nel registro - facoltà di avocazione del Procuratore generale, in D.R. pen., proc. 2002, 470 ss.; VOGRI, Appunti sulla funzione del procuratore generale presto la Corte d'appello, in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero (atti sofferto con particolare attenzione, cf. infra), § 5 e 6.

AZIONE PENALE

Sonzani: 1. Introduzione. — 2. Vero l'azione penale in concreto nella (recente) simmetria tra l'arte 123 norme str. c.p.p. e l'arte 423 c.p.p. — 3. Avocare penale, riti speciali e immediata declaratoria di non punibilità da parte dell'art. 129 c.p.p. — 4. Principio di completezza delle indagini. — 5. Principio di obbligatorietà e nuovi principi di controlli. — 6. Controlli giurisdizionali sull'accusa e terzietà del giudice. — 7. Ridurre conclusivi.

1. Introduzione. — Non è concetto che si presta a facili definizioni quello di azione penale (1).

Se si ragiona partendo dalle riflessioni anche solo di un paio di decenni or sono, a ridosso dell'approvazione del nuovo codice di rito, si ha la dimensione dei profondi cambiamenti intervenuti, sia sul piano normativo sia nell'ambito delle discussioni della dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali, pure non ancora definiti in un quadro sistematico sempre univoco.

Nell'ambito del necessario riferimento costituzionale di cui all'art. 112 cost. (2), pur esso tuttavia da re-interpretare alla luce del nuovo art. 111 cost. (3), la specifica regolamentazione

(1) Tra i molti, con riguardo alla più generale definizione di « azione », v. OBSTINATO, *Azione in genere* (istoria di questa Encyclopædia, IV, specie 814 ss.), là dove, dopo aver ricostruito le diverse vicende del concetto di azione nella storia discute degli ancora attuali « problemi » procedimenti definiti dalla « scienza giuridica », CIUAVARO, *Appunti sulla problematica dell'azione nel processo penale italiano: incertezze, prospettive, limiti*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, 965, circa un decennio più tardi, osserverà « chiunque si accosti senza pregiudizi al tema dell'« azione » dall'angolo vinale del processo penale, potrà ricevere facilmente l'impressione di una problematica tra le più sfuggenti e tra le più concernenti: che anzi, non sembra tanto attuale il domandarsi quale significato sia più correttamente (od almeno più udientemente) attribuibile al concetto di «azione penale», quanto il chiedersi se un simile concetto abbia ancora un ruolo da svolgere ». Lo stesso autore, poco più avanti, parla di « definizioni strettamente allegoriche dell'azione » (ivi, 881).

(2) Come osserva CIUAVARO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in Cass. pen., 1993, 2662, la particolare formulazione dell'art. 112 cost. si presta a sua volta, come è accaduto proprio in occasione del nuovo codice di rito, a essere in qualche misura condizionata dalla normativa ordinaria.

(3) Sui rapporti tra l'art. 112 cost. ed il «nuovo» art. 111 cost., su cui la dottrina non risulta essersi ancora soffermata con particolare attenzione, cf. infra, § 5 e 6.

della domanda della pubblica accusa racchiusa negli art. 50, 405 c.p.p. e 125 norme att. c.p.p. ha definitivamente esaurito le problematiche originate dal processo misto di francese memoria ed ha aperto il dibattito sulla natura della domanda in un processo accusatorio e tendenzialmente di partì.

È cessata, perché risolta normativamente (4), la risalente discussione sul momento in cui avrebbe dovuto ritenersi iniziata l'azione penale (5), e quindi in cui sarebbe dovuto scattare il relativo obbligo di procedere ai sensi dell'art. 112 cost. (6).

La disciplina ordinaria dell'azione pubblica, collocata nel nuovo codice di rito all'esito di una anche complessa fase investigativa, espresa-mente qualificata meramente procedimentale, e la progressiva accentuazione del ruolo di parte del pubblico ministero, da ultimo riaffermato dalla stessa nostra Carta fondamentale (art. 111 cost.), pongono problemi diversi, per risolvere o almeno per definire correttamente i quali soccorrono prospettive in parte nuove.

È pacifco che « il potere di azione penale si delinea secondo la specifica struttura del processo penale, che in misura pressoché totale rende non pertinenti ad esso i profili che il potere d'azione manifesta in seno al processo civile » (7). Oggi sono, tuttavia, ancora attuali alcune delle riflessioni originate dalla « faticosa elaborazione del concetto di azione nel diritto processuale civile » (8) seppure nel limitato senso che già negli anni Sessanta riconosceva loro non « altra funzione che non sia quella di validità piattaforma per la fissazione di talune premesse alla determinazione del concetto di azione penale » (9).

L'inedita scelta del legislatore del 1989 di individuare esattamente ed in modo esplicito sia

il momento sia i criteri per il legittimo esercizio dell'azione penale (alla fine delle indagini quando gli elementi raccolti siano « idonei a sostenerne l'accusa in giudizio ») ha indotto i commentatori a riprendere la tradizionale conceptualizzazione dell'azione in senso concreto e dell'azione in senso astratto (10), privilegiando la prima a scapito della seconda.

L'azione pubblica qualificata non come decisione ma come ipotesi intorno a cui si è mosso condanna (11) è l'ipotesi intorno a cui si è mosso

(7) DOMINONI, op. cit. 399. In senso analogo v. anche UBERTI, *Azione. II: Azione penale*, in *Erc. giur.*, IV, 1988, 1.

(8) In questo senso, l'*incipit* di Leone, *Azione penale*, in questa *Encyclopédia*, IV, 851. In una prospettiva ancora più ampia, ma per molti profili di particolare interesse anche oggi, Osservano, op. cit., 814 ss specie per la ricostruzione del « problema dell'azione nelle scienze giuridiche » nel corso della storia.

(9) Sono ancora le parole di Leone, *loc. cit.*

(10) Cfr., secondo una prospettiva civilistica, ancora Osservano, op. cit., 805 ss. e, nell'orica di un processualista, ampiamente Chiavato, *Appunti sulla problematica dell'«azione» nel processo penale italiano*, cit. 879 s. che, a metà degli anni Settanta, riteneva « costante comune [...] la testi dell'astrattezza dell'azione penale », Torino, 1974, 139.

(11) Registra il passaggio da un'azione penale astratta ad un'azione concreta, « in quanto fondata sui risultati dell'intera indagine e fatta coincidere, nei modi e nei tempi, con l'atto che, formulando l'imputazione, evoca l'intervento del giudice e dà vita al processo », Stacchano F., *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino 2005, 26 s. n. 72; e il paragrafo intitolato esplicitamente « dall'azione astratta all'azione concreta » (ivi 24 ss.). Nello stesso senso, ben prima delle riforme della fine degli anni Novanta, nell'immediatazza della entrata in vigore del nuovo codice di rito e con ampio argomento, cfr. già Greco, *Archiviazione per "indagine probatoria" ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc.* 1990, 1266 ss. e, qualche anno più tardi, MAZADOU,

e si sta muovendo il sistema degli ultimi vent'anni.

Il legislatore che, nel 1999 (l. 16 dicembre 1999, n. 479), omologa i criteri per la pronuncia di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare (art. 425 c.p.p.) a quelli previsti nella fase anteriore (per la richiesta di archiviazione, art. 125 norme att. c.p.p.) e nella fase processuale (per la pronuncia della decisione dibattimentale, art. 530 ss. c.p.p.) abbandona esplicitamente l'originaria ed equivoca impostazione del *favor actionis*. Se la domanda del rappresentante della pubblica accusa è una domanda di condanna, appare inutile il dibattimento quando le risultanze investigative non sono univoche in quel senso (v. *infra*, § 2 e 3).

Anche la riflessione del giudice delle leggi che, sin dal 1991 (12), precisa l'estensione del nuovo criterio sull'inizio o meno del processo attraverso il principio di completezza delle indagini sottolinea, nel rispetto della legalità del procedere, la necessità di evitare processi superflui e rafforza l'idea che il pubblico ministero debba esercitare l'azione penale solo in presenza di una ben precisa prognosi di condanna (v. *infra*, § 4).

Il problema, semmai, è l'articolazione della nuova domanda pubblica con i nuovi principi del giusto processo (v. *infra*, § 5) e in particolare con le garanzie di un giudice terzo ed imparziale (v. *infra*, § 6). Il rappresentante della pubblica accusa, che pure è ancora « organo di giustizia » nella fase investigativa, nella fase processuale non può che essere considerato una parte, rispetto alla quale devono essere garantite la territorialità e l'indipendenza del giudice come richiesto dal nuovo art. 111 cost. È in questo ambito che

op. cit. 2, secondo il quale « l'esame dei presupposti per l'emancipazione degli atti nei quali viene espressa l'imputazione consente di ravvisare connotazioni di indubbia originalità nella nuova azione, tanto da giustificare la qualificazione in termini di "concretezza" nella misura in cui il relativo esercizio deve seguire ad una realistica verifica della fondatezza dell'accusa operata al termine delle indagini preliminari, non più ad una sommaria deliberazione della non manifesta infondatezza della notizia di reato ». Cfr. anche CARALANNO, *L'abuso del processo* Milano, 2004, 200, che parla esplicitamente del « carattere concreto impresso all'azione penale dalla mutua articolazione delle fasi processuali », e VALENTINI REUTER C., *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1995, 258 ss.

(12) C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, in *Cass. pen.*, 1991, II, 207 ss.

si misurano le specificità del nuovo processo accusatorio italiano, ove, seppur timidamente, sembrano anche potesi rivinuire nuove opportunità per un'articolazione diversa, seppur rispettosa del dettato costituzionale, del principio di obbligatorietà (v. *infra*, § 7).

2. Verso l'azione penale in concreto nella (recente) simmetria tra l'art. 125 norme att. c.p.p. e l'art. 425 c.p.p. — Lasciandosi alle spalle la controversa sistematica dell'azione penale nel sistema del 1930 (13), il legislatore del 1989 ha optato per una scelta molto più lineare (14), almeno nella stessa originaria del codice.

L'archiviazione costituisce l'alternativa all'azione (15) e interviene alla fine di una fase meramente procedimentale che, salvo gli atti non ripetibili e non rinviabili, non ha di regola alcuna ricaduta sulla fase processuale. All'esito delle indagini preliminari, da estendere anche a favore dell'indagato (art. 328 c.p.p.), il pubblico ministero deve determinarsi per l'archiviazione tutte le volte che « gli elementi acquisiti nelle indagini

(13) Riassume in modo esauriente i diversi orientamenti sul punto con riferimento alla norme del codice Rocco, sia con riferimento alle diverse situazioni della doctrina sia in relazione alle articolate posizioni giurisprudenziali. MAZADOU, op. cit. 1-3, anche per i necessari riferimenti bibliografici. Cfr. altresì Quattrrocchi, *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, 2004, 29 ss.; VALENTINI REUTER, op. cit., 14 ss. e, soprattutto, molto diffusamente, CARALANNO, op. cit., 183 ss.

(14) A questo proposito appare se non altro singolare che gli autori qui, pure affrontando argomenti in parte diversi, si sono occupati dell'azione penale abbiano sentito la necessità di rilevarne come « il tema [dell'azione] sia stato sostanzialmente abbandonato dalla dottrina con l'adozione del nuovo codice di procedura penale, salvo lo studio dei controlli nell'azione del pubblico ministero » (CARALANNO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, 5). Analogamente, secondo VALENTINI REUTER, op. cit., 15, « la dottrina ha sostanzialmente cessato di occuparsi attivamente dell'azione penale da oltre un ventennio ». E' pure vero che « la diversa fisionomia concettuale della categoria dell'azione penale si definisce più nettamente alla luce dei rapporti tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione » (CATALANNO, op. cit., 144), ma non si può tenere che « il dato sia paradossale se si pensa al fatto che, almeno da un punto di vista formale, l'atto di esercizio dell'azione penale è individuato in modo assai più nitido nel nuovo sistema rispetto a quello abrogato » (così invece CARALANNO, *loc. cit.*). Le spiegazioni possono essere originate proprio dalla nuova chiarezza della costruzione legislativa, cui fa conseguentemente da contrappeso l'articolata disciplina dell'archiviazione, su cui si misura la efficacia delle scelte del legislatore repubblicano.

(15) Per tutti cfr. CARALANNO, op. cit., 328 e poi 336 ss.

preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 125 norme att., c.p.p.) (16).

Il controllo sulla infrazione è affidato al giudice per le indagini preliminari, sino al 1999 ancora confuso in un unico ruolo con il giudice dell'udienza preliminare (17).

Allorché l'azione sia esercitata, invece, il controllo sugli eventuali abusi, in ordine alla presentazione di domande manifestamente infondate, è reso all'esito dell'udienza preliminare, alla conclusione della quale il giudice che autra dubbi sulla reale fondatezza dell'accusa deve comunque disporre il rinvio a giudizio, sull'assunto che l'imputato ha in ogni caso diritto ad un'udienza pubblica che accerti la sua estraneità o meno al reato di cui è imputato. Nel rispetto della direttiva di cui all'art. 2 n. 221 L. 16 febbraio 1987, n. 81 (18), l'art. 425 c.p.p. in origine dispone che l'imputato sia prosciolto — oltre che nei casi in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge oppure in caso di sussistenza di una causa

(16) Anche per l'originaria formulazione di tale disposizione cfr. ampiamente Caviglioli, *op. cit.*, 349 ss., nonché GIUSTINA, *L'arbitrarietà. Lineamenti sistematici e questioni interpretative?* Torino, 1994, 25 ss. e, precedentemente, nell'immediatanza dell'entrata in vigore del codice soprattutto Gavri, *op. cit.*, 1278, 1313.

A ridosso dell'entrata in vigore del codice di rito, C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, cit. (v. anche *infra*, § 4), dopo aver ricordato come il ruolo del pubblico ministero «nel-architetura della delega [...] non [sia] quello di merco accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricerare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, [...] valutare non nell'ottica del risultato imputato» (p. 209), nel commentare la scelta di cui all'art. 125 norme att. c.p.p. (diversamente formulato dall'originario art. 115 del Progetto preliminare che fece riferimento ad «elementi sufficienti al fine della condanna degli imputati») precisò: in questo caso «il quadro acquisitivo sicure [...] valuterà non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superdeltazione o no dell'accertamento giudiziiale, che è l'autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel processo, Non solo la sostituzione del termine "idonei" a quello di "sufficienti" designa un qualsiasi minore di elementi, ma la loro valutazione diventa funzionale non alla condanna, bensì alla sostenibilità dell'accusa» (p. 213).

(17) Cfr. art. 171 d. L. 19 febbraio 1998, n. 51 che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 34 c.p.p.

(18) Sul punto il citato art. 2 n. 52 prevede il «potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

di improcedibilità o di estinzione del reato — solo quando sia «evidente» che il fatto non sussiste, o non costituisce reato o l'imputato non lo ha commesso.

La *ratio* della scelta legislativa del 1989 sembrava relativamente piana. L'azione penale esercitata sulla base di un non univoco quadro indicativo, che avrebbe potuto giustificare una richiesta di archiviazione, a tutela dei diritti dell'imputato avrebbe comportato sempre la verifica dibattimentale, senza che il giudice dell'udienza preliminare potesse, alle medesime condizioni pure riconosciute al giudice dell'infrazione, pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

La disposizione, tuttavia, suscita subito le più ampie perplessità sia da parte della giurisprudenza sia da parte della dottrina, che ne mette in luce la «asimmetria sistematica» (19), consistente nel porre un criterio per la verifica dell'azione diverso da quello per il controllo sull'infrazione (20).

L'incoerenza solleva anche dubbi di costituzionalità (21). Il giudice delle leggi, tuttavia, chiamato a valutare la ragionevolezza della possibilità di pronunciare l'estinzione del reato a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze (22).

(19) L'espressione «asimmetria sistematica» è di Gavri, *op. cit.*, 1314, cui si rinvia anche per l'articolata discussione sulle contraddittorietà del sistema, alla luce delle disposizioni della legge delega e dello scopo di filtro dell'udienza preliminare (p. 1278 s.), e con riguardo ad una «disciplina [...] paradossa» (p. 1313). Evidentemente v. anche PESSETTI, *Presunzione di innocenza e regola di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cars. pen.*, 1992, 1374.

(20) Gli orientamenti sono peraltro diversificati. Tra le opinioni minoritarie, che cercano di giustificare la scelta legislativa, cfr. ad esempio POGGIO, *Obiettività delle indagini preliminari, archiviazione ed esercizio dell'azione penale. Udienza preliminare. Imputato e indagato*, in *Lessoni sul nuovo processo penale* (autori vari), Milano, 1990, 112. Ricrestruire le diverse posizioni, con i più ampi riferimenti bibliografici, Capitolo I, *op. cit.*, 360 ss.

(21) Giustozzi, *L'archiviazione*, cit., 1^a ed., 1999, 9 s., 28, secondo il quale «si è nell'ambito del principio di opportunità — bandito dalla nostra Costituzionalità — ogni qualvolta rispetto ad una fattispecie concreta il pubblico ministero possa legittimamente percorrere la strada dell'archiviazione o quella dell'azione», come accadeva allora. Il rappresentante dell'accusa che avesse esercitato, pure in presenza di elementi non idonei all'accusa l'azione, infatti, si sarebbe comunque assicurato il processo. Con il risultato che il pubblico ministero, di fronte ad una piattaforma probatoria di tal genere, avrebbe potuto legittimamente e liberamente determinarsi, di fatto senza alcun controllo, sia per l'infrazione sia per l'azione.

stanze nei casi contemplati dall'art. 256 norme att. c.p.p., in tema di regime transitorio all'esito dell'istruttoria ante riforma, e la manca previsione di un omologo potere per l'udienza preliminare, ha dichiarato, nell'immediatetate dell'entrata, la riforma.

3. Azione penale, riti speciali e immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. — Le riforme si allontanano sensibilmente dall'iniziale configurazione astirata dell'azione e, anche se le ulteriori disposizioni che riguardano forma e criteri dell'azione non sono soggette a modifiche così radicali quali quelle di cui all'art. 425 c.p.p., l'intera disciplina della domanda pubblica ne risente, specie con riguardo alle richieste del pubblico ministero nell'ambito dei riti speciali definitivi.

Oggi, come al momento dell'entrata in vigore del codice, il pubblico ministero che non deve chiedere l'archiviazione «esercita l'azione penale formulando l'imputazione nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio» (art. 405 comma 1 c.p.p.).

Nell'ambito dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta» (art. 444 ss. c.p.p.) il rappresentante dell'accusa può anche essere «sollecitato» alla formulazione dell'imputazione prima ancora che si sia conclusa le indagini procedurali (art. 447 c.p.p.) (25). In caso di

(25) Sebbene l'orientamento di gran lunga maggioritario sia nel senso che la richiesta ex art. 447 c.p.p. presupponga un contestuale esercizio dell'azione penale attraverso la formulazione dell'atto di imputazione (per tutti cfr. Orlando, *Procedimenti speciali*, in Consiglio e Gavri, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, 601), qualche perplessità è stata autorovinemente manifestata (embellimento di Orlando, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1043, che parla di «caso morfologicamente sfuggire, perché manca un imputato o almeno importa qualche difficoltà l'ipotesi recepita dall'art. 405 c. 1 c.p.p. che l'accordo equivalga a imputazione»).

Come precisa Orlando, op. cit. 601 s., proprio perché l'introduzione del rito speciale nel corso delle indagini coincide con l'esercizio dell'azione penale, «il pubblico ministero non può presentare una richiesta di patteggiamento o prestare il proprio consenso quando ancora l'indagine è incompleta» (sul principio di completezza v. *infra*, § 4).

Per il profilo che anche in tal caso il pubblico ministero esercita l'azione penale e che quindi, nell'ipotesi di ricorso all'art. 129 c.p.p. (su cui v. *infra* in questo paragrafo), «i poteri propositivi del giudice non rappresentano un'inedita eccezione all'operatività dell'art. 129 c.p.p. nella fase pre-processuale», v. Scoparani, *Il procedimento immediato nel sistema processuale penale*, Torno, 1997, n. 94, in *Cars. pen.*, 1997, 2397.

giudizio direttissimo il titolare dell'azione penale procede previa citazione, che contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di reato (art. 450 comma 3 c.p.p.), ovvero contestando l'imputazione direttamente all'imputato presente (art. 451 comma 4 c.p.p.). La legge non specifica in modo esplicito il contenuto né della richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) né di decreto penale (art. 459 c.p.p.). In entrambi i casi deve ritenersi che l'organo dell'accusa, proprio per il rinvio effettuato dall'art. 405 c.p.p., debba predisporre ovviamente l'imputazione (26) e fornire all'organo giurisdizionale tutti gli elementi necessari all'eventuale pronuncia rispettivamente del decreto di giudizio immediato (art. 456 c.p.p.) ovvero del decreto di condanna (art. 460 c.p.p.). Anche queste modalità di esecizio dell'azione penale devono essere imputate al criterio dettato dall'art. 125 norme att. c.p.p. (27). Solo per alcune di esse può porsi, peraltro, il problema del controllo sulla relativa fondatezza, nel rito ordinario di spartanza del giudice dell'udienza preliminare: in questi casi con riguardo al proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Come è noto, il giudice ha il dovere, legalmente imposto, di pronunciare (preliminarmente) sentenza di «immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità», ai sensi della disposizione citata, solo nel caso della richiesta di applicazione di pena (art. 444 comma 2 c.p.p.) e in quello volto a sollecitare l'emissione del decreto penale di condanna (art. 459 comma 3 c.p.p.). Con riguardo alle altre ipotesi, dottrina e giurisprudenza sono tendenzialmente orientate ad escludere la possibilità della declaratoria: sia nel rito immediato, analogamente a quanto si ritiene a proposito della pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* da parte del giudice investito della richiesta di rinvio a giudizio, prima e al fuori della

(28) Scomparini, *op. cit.* 225 e 168-186, con l'articolata ricorrenza della possibilità di riconoscere ad una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dal momento della richiesta di rinvio a giudizio sino all'epilogo dell'udienza preliminare. (29) Cfr. ancora ampiamente Scomparini, *op. cit.* 188 ss. che, dando conto delle rare opinioni in argomento, approfondisce gli spazi della possibilità di una pronuncia ex art. 129 c.p.p. a seconda che si tratti di richiesta di giudizio abbreviato semplice o di giudizio abbreviato condannato.

Nessuna problematica particolare (se non quella col-

legata al momento in cui si deve ritenere esercitata l'azione penale, e quindi il processo) si evidenzia con riferimento all'operatività dell'art. 129 c.p.p. come è noto esclusa dalla fase procedimentale, con riguardo al giudizio direttissimo:

(30) Esplícitamente in tal senso Marzaduri, *Azione, immediata di cause di non punibilità (obbligo di), in Enc. giur.*, Aggiornamento 2002, 5, citata e in parte criticata da Scomparini, *op. cit.* 188.

parentesi dell'udienza preliminare (28), sia anche solo per ragioni di fatto, nel giudizio abbreviato (29); v. anche *CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (IMMEDIATA DECLARATORIA DELLE)*.

Prescindendo da come si giustifichi l'esplicitazione dell'art. 129 c.p.p. nell'ambito del rito del patteggiamento e in quello monitorio — per taluni superfici, trattandosi di norma generale, e per altri originata dalla investitura del giudice a decidere sul merito della *res iudicanda* (30) — il dovere di proscioglimento immediato da parte dell'organo giurisdizionale in entrambi i due istituti definisce anche i confini del controllo sulla fondatezza della domanda dell'organo della pubblica accusa.

Secondo la lettera dell'art. 129 c.p.p., come è noto incentrata sul «riconoscimento» da parte del giudice di una causa di non procedibilità, dovrebbe trattarsi di un controllo molto più simile a quello attribuito al giudice dell'udienza preliminare dalla originaria versione dell'art. 425 c.p.p. che non a quello oggi vigente. Le modifiche intervenute su questa disposizione hanno tuttavia imposto anche una diversa lettura del controllo giurisdizionale in sede di riti speciali ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Si tratta di un orientamento, peraltro, già intravisto pure prima della novella della dottrina più acuta che, anche a proposito del proscioglimento in questa sede, aveva già richiamato i criteri fissati dagli art. 229 ss. c.p.p. per la sentenza dibattimentale, che solo con la riforma sarebbero stati previsti anche a

(31) Per la ricostruzione del dibattito doittinale e giurisprudenziale relativo all'estensione dei poteri di proscioglimento del giudice dal patteggiamento, con riguardo in specie, al nodo problematico della necessità o meno di un accertamento di responsabilità dell'imputato che parteggiava, cfr. Marzaduri, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale neozelandese. L'accertamento della partita tra la richiesta di pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenza di garanzia*, Milano, 2005, 113 ss. e 156 ss. Il particolare caso della mancanza di insufficienza o contraddittorietà della prova nel rito monitorio e nel patteggiamento è preso ampiamente in esame da Scomparini, *op. cit.*, rispettivamente 197-214 e 230 ss., oltre che, ancora, da Marzaduri, *op. cit.* 198-204.

(32) Per un approfondita ricostruzione dei «presupposti probatori imposti per l'esercizio dell'azione penale nella forma della richiesta di emissione del decreto penale di condanna ovvero della prova nel rito monitorio e nel patteggiamento dell'importanza di applicazione della pena», proprio nell'ottica dei principi che devono presiedere anche in tale caso all'esercizio dell'azione penale, v. Marzaduri, *op. cit.* 15 ss.

(33) A proposito delle condizioni per l'accesso a queste riti speciali Marzaduri, *op. cit.* 14, molto opportunamente, parla di «piattaforme accusatorie estremamente definite». Per un'analisi più specifica, volta a distinguere tra principio di completezza e principio di concludenza delle indagini (per non consentire solo, come nel caso della completezza «una valutazione di tipo "prognostica" circa la fondatezza dell'accusa [...] ma anche un giudizio "diagnostico" in ordine alla responsabilità dell'imputato già nella fase dell'udienza preliminare») v. Saccusano, *La completezza delle indagini nel processo penale*, *cit.* 146, 148 ss. e specificatamente 155 ss. a proposito dei «riti di

parentesi dell'udienza preliminare (28), sia anche solo per ragioni di fatto, nel giudizio abbreviato (29); v. anche *CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (IMMEDIATA DECLARATORIA DELLE)*.

Prescindendo da come si giustifichi l'esplicitazione dell'art. 129 c.p.p. nell'ambito del rito del patteggiamento e in quello monitorio — per taluni superfici, trattandosi di norma generale, e per altri originata dalla investitura del giudice a decidere sul merito della *res iudicanda* (30) — il dovere di proscioglimento immediato da parte dell'organo giurisdizionale in entrambi i due istituti definisce anche i confini del controllo sulla fondatezza della domanda dell'organo della pubblica accusa.

Secondo la lettera dell'art. 129 c.p.p., come è noto incentrata sul «riconoscimento» da parte del giudice di una causa di non procedibilità, dovrebbe trattarsi di un controllo molto più simile a quello attribuito al giudice dell'udienza preliminare dalla originaria versione dell'art. 425 c.p.p. che non a quello oggi vigente. Le modifiche intervenute su questa disposizione hanno tuttavia imposto anche una diversa lettura del controllo giurisdizionale in sede di riti speciali ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Si tratta di un orientamento, peraltro, già intravisto pure prima della novella della dottrina più acuta che, anche a proposito del proscioglimento in questa sede, aveva già richiamato i criteri fissati dagli art. 229 ss. c.p.p. per la sentenza dibattimentale, che solo con la riforma sarebbero stati previsti anche a

(31) Per la ricostruzione del dibattito doittinale e giurisprudenziale relativo all'estensione dei poteri di proscioglimento del giudice dal patteggiamento, con riguardo in specie, al nodo problematico della necessità o meno di un accertamento di responsabilità dell'imputato che parteggiava, cfr. Marzaduri, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale neozelandese. L'accertamento della partita tra la richiesta di pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenza di garanzia*, Milano, 2005, 113 ss. e 156 ss. Il particolare caso della mancanza di insufficienza o contraddittorietà della prova nel rito monitorio e nel patteggiamento è preso ampiamente in esame da Scomparini, *op. cit.*, rispettivamente 197-214 e 230 ss., oltre che, ancora, da Marzaduri, *op. cit.* 198-204.

(32) Per un approfondita ricostruzione dei «presupposti probatori imposti per l'esercizio dell'azione penale nella forma della richiesta di emissione del decreto penale di condanna ovvero della prova nel rito monitorio e nel patteggiamento dell'importanza di applicazione della pena», proprio nell'ottica dei principi che devono presiedere anche in tale caso all'esercizio dell'azione penale, v. Marzaduri, *op. cit.* 15 ss.

(33) A proposito delle condizioni per l'accesso a queste riti speciali Marzaduri, *op. cit.* 14, molto opportunamente, parla di «piattaforme accusatorie estremamente definite». Per un'analisi più specifica, volta a distinguere tra principio di completezza e principio di concludenza delle indagini (per non consentire solo, come nel caso della completezza «una valutazione di tipo "prognostica" circa la fondatezza dell'accusa [...] ma anche un giudizio "diagnostico" in ordine alla responsabilità dell'imputato già nella fase dell'udienza preliminare») v. Saccusano, *La completezza delle indagini nel processo penale*, *cit.* 146, 148 ss. e specificatamente 155 ss. a proposito dei «riti di

proposito della sentenza di non luogo a procedere (31).

Il quadro che emerge è relativamente coerente, pur nell'ambito di differenti e non sempre univoci orientamenti interpretativi. Il pubblico ministero, all'esito di indagini anche complesse e tendenzialmente complete, deve esercitare l'azione solamente qualora riesca a formulare una pro-

gnosi positiva di condanna, ovvero ritenendo che gli elementi (unilaterali) raccolti nel corso delle indagini preliminari fondino una ragionevole prognosi di condanna. Il giudice che non condivida questa valutazione non può disporre decreto di rinvio a giudizio in caso di procedimenti che richiedano la celebrazione dell'udienza preliminare, né consentire l'accesso al rito speciale in caso di rito monitorio o di patteggiamento (32).

Il problema è di minor rilievo nelle ipotesi di giudizio immediato e di giudizio direttissimo alla nascita del particolare presupposto di evidenza probatoria per l'introduzione di tali riti acceleratori, nonché in caso di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) (33). Solo là dove l'azione, in anticipo del dibattimento o, ovvero del giudizio immediato e del giudizio direttissimo.

Se qualche perplessità rimane, tuttavia, con riguardo alla citazione diretta ex art. 550 c.p.p., la cui disciplina è dovuta esclusivamente alla natura dei reati (in gran parte di minor gravità) per cui è prevista ex lege che non si tenga l'udienza preliminare (e quindi per ragioni che presiedono alla conoscenza probatoria di quanto raccolto dal pubblico ministero), incarna pienamente nella categoria in dicono la nuova citazione diretta cosiddetta «cautelare».

Senza entrare nel merito della (sotto molti profili censurabile) scelta legislativa, infatti, è chiaro che la *ratio dei art. 550 c.p.p.* (34) non è altro che la *ratio dei art. 453 c.p.p.* dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125, sottintende un ben preciso quadro probatorio a carico, conseguente alla sostituzionalità dei gravi indizi di colpevolezza per la disposta misura cautelare. Per un primo commento al nuovo rito v. per tutti Alzamore, *Il c.d. decreto sicurezza: profili di diritto processuale*, in *Gior. avv.*, 2009, fasc. 3, 597 ss.

(34) NORMANDO R., *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000, 27 ss., distingue a questo proposito tra le richieste volte alla cognitio plena e quelle volte a decisioni «senza tale istituzione completa delle indagini nel processo penale, *cit.* 146, 148 ss.

sin dall'immediatizza dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito nella nota pronuncia del 1991 (35), poiché « azione penale obbligatoria non significa [...] conseguenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del pubblico ministero di iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis », « [l]imitate implicita alla stessa obbligatorietà razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo ».

Il principio della completezza delle indagini può accadere oggi, all'esito anche di indagini lunghe e complesse. In questa prospettiva il dovere che il rappresentante dell'accusa svolge in indagini complete non solo « funge da argine contro eventuali prassi di esercizio "apparente" dell'azione penale (36), che, avviando la verifica giuridizionale sulla base di indagini troppo superfici, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale », ma è indispensabile anche per assicurare che tanto il pubblico ministero quanto, soprattutto, l'imputato siano nelle condizioni di poter accedere ai giudizi speciali senza discriminare, e per indurre l'imputato ad accettare i mezzi di prova è, invece, necessaria [...] per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, « saltando » l'udienza preliminare) e per ridurre l'imputato ad accettare i diritti alternativi: ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio » (37).

Dopo le riforme intervenute in tema di giudizio abbreviato, ora un diritto potestativo dell'imputato, la Corte ha ribadito il principio, che ne esce « rafforzato » al fine di consentire l'accesso al rito speciale (38). Irrilevante, in questa (35) C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, citata supra, nte, 12, ritenuta da Chiavario *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 2658: « una delle più complete teorie della disciplina della regola dell'obbligatorietà dell'azione penale ».

(36) Parla a questo proposito, con riguardo ad una ipotesi di uso disorto del potere di iniziativa conferito al pubblico ministero, di « formula definitoria incedita » CARLUANO, *L'abuso del processo*, cit., rispettivamente 145 e 149.

(37) C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, cit. e, ampiamente, STACUSSANO *op. cit.*, 42 ss.

(38) Si tratta di C. cost. 9 maggio 2001, n. 115, in Giur. cost., 2001, 917 ss. Anche per i necessari riferimenti bibliografici, STACUSSANO, *op. cit.*, 46 ss.

prospettiva, l'attuale ampia disciplina delle indagini della parte privata. Nella fase procedimentale il rappresentante dell'accusa è sempre tenuto ad esprire indagini complete ed esaurienti, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 326 e 358 c.p.p., che, richiamati espressamente nella pronuncia della Corte, come è noto estendono, il primo in via implicita, il secondo in via esplicita, l'obbligo di indagine anche a tutti gli elementi a discarico.

Il principio della completezza delle indagini costituisce il presupposto per assicurare l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, e con esso dell'efficacia dei relativi controlli in caso di inazione, e i diritti delle parti nell'accesso ai diritti speciali, nel rispetto del principio di ugualianza, che impronta tanto il primo quanto i secondi. L'obbligo del rappresentante dell'accusa ad un'attività investigativa particolareggiata ed esauriente, che pure sembrerebbe contrastare con il suo ruolo di parte, poiché pone l'accento sulla sua funzione di organo di giustizia, « non scalfisce la piattaforma del processo di parti » (39) né la consequenziale costruzione della sua domanda come una richiesta non meramente astratta.

Come ha avuto modo di osservare la stessa giurisprudenza di legittimità rigettando una richiesta di rimessione fondata sull'assettiva particolare condotta parziale del rappresentante della pubblica accusa, il titolare dell'azione penale « rimane organo di giustizia [solo] nella fase investigativa », « una volta instaurata l'azione penale e iniziata così la fase processuale il rappresentante della pubblica accusa riaccosta in rotto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria ». Rientra quindi « nella naturale dialettica delle parti » e non può costituire « motivo di rimessione il presunto accanimento dell'organo dell'accusa durante l'istruzione dibattimentale » (40).

5. Principio di obbligatorietà e nuovi principi costituzionali. — Come è noto il principio di cui all'art. 112 cost., « una delle disposizioni più laconiche della Carta fondamentale della Repubblica [...] la più lapidaria [...] ma come poche

(39) La citazione è ancora di STACUSSANO, *op. cit.*, 87.

(40) Cass. sez. I, 23 febbraio 1998, n. 1125, in *Cass. legge istituzionale*, camera.it, cit. in particolare Neri Modoni, in legislatura.camera.it, cit. in particolare Neri Modoni, in

altra fonte di dispute interpretative » (41), come ricorda la Corte costituzionale « nella sentenza n. 84 del 1979 » è stato costituzionalmente affermato « come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'ugualianza dei cittadini di fronte alla legge penale » (42). Il dibattito in seno all'Assemblea costituente, segnato in modo significativo dalla « rottura del cordone ombradile tra il P. m. e l'esecutivo » del 1946 (43) e dal d. lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 288, che ripristinava il controllo giurisdizionale sul potere di archiviazione del pubblico ministero (44), fu relativamente piano in ordine alla necessità che l'obbligatorietà si accompagnasse all'indipendenza del rappresentante della pubblica accusa e all'affermazione del principio di legalità dell'azione penale (45).

(41) CHIAVARO *I.c. srl. cit.*

(42) Citeda C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, citata supra, n. 12.

(43) Per la citazione cfr. CHIAVARO, *op. cit.*, 2659

(44) V. art. 6 d. lg. n. 288, cit., che ha modificato l'art. 74 comma 3 c.p.p. 1930. Solo parte della dottrina ritiene il principio della legalità del procedere un requisito connesso all'obbligatorietà dell'azione penale. CROSATI, *L'archiviazione*, cit., 8 ss. deduce dall'art. 112 cost. la necessità di un controllo giuridico sulla legittimità o meno dell'azione. Secondo CAPOTULI, *L'archiviazione*, cit., 513 ss. e 518 s., ciò che « si può desumere dall'art. 112 Cost. è che sarebbe costituzionalmente illegittima una disciplina processuale che non prevedesse alcuna reale forma di controllo »; « superata questa soglia minima di tollerabilità [...] si passa dalla sfera del costituzionalmente necessario a quella del costituzionalmente preferibile ».

(45) C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, citata supra, nte, 12, ritenuta da Chiavario *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 2658: « una delle più complete teorie della disciplina della regola dell'obbligatorietà dell'azione penale ».

(36) Parla a questo proposito, con riguardo ad una ipotesi di uso disorto del potere di iniziativa conferito al pubblico ministero, di « formula definitoria incedita » CARLUANO, *L'abuso del processo*, in queste *Encyclopédia*, Aggiornamento, I, 119 ss. e CARLUANO, *Archivazione*, in, Annali II, t. I, 59 ss.

(37) La citazione è ancora di STACUSSANO, *op. cit.*, 87.

(38) Si tratta di C. cost. 9 maggio 2001, n. 115, in Giur. cost., 2001, 917 ss. Anche per i necessari riferimenti bibliografici, STACUSSANO, *op. cit.*, 46 ss.

Oggi tale principio — che, come si è visto, si salda con quello di completezza delle indagini preliminari, in relazione agli obblighi del pubblico ministero che precedono il momento della determinazioni inerenti all'azione penale (46) al fine di evitare processi superfici — deve essere coordinato anche con i nuovi principi sanciti dall'art. 111 cost.: in particolare, con quelli relativi alla parità delle parti di fronte ad un giudice terzo ed imparziale (47), nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Prima della riforma costituzionale del 1999 (l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) la nuova struttura codicistica, improntata, secondo le parole della legge delega, al « sistema accusatorio » nel senso di « adversarialness », emblematico della contrapposizione dialettica tra le parti», ma rispettosa della nostra tradizione giuridica, ha avuto una certa qual difficoltà ad essere coerentemente inquadrata alla luce dei nostri principi fondamentali (48), pure suscettibili di una lettura tut-

*Commentario della Costituzione a cura di BRANCA, La magistratura, t. 4 (Art. 111-113), Bologna-Roma, 1987, sub art. 112 (107 comma 4), 43 ss. c. più di recente, QUATTRARO, *op. cit.*, 37 ss. (in ordine all'indipendenza del rappresentante dell'accusa e 45 ss. (al paragrafo significativamente intitolato « genesi di una formula », con riguardo alla nascita del testo oggi contenuto nell'art. 112 cost.).*

(46) Di parere diverso CARAVITA, *Obbligatorietà dell'azione penale e collocazione del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero* a cura di GIANO, Napoli, 1991, 297, che ritiene che le indagini preliminari siano governate solo dalla legge dell'art. 91 cost. Per una critica a tale orientamento, v. CARPOLO, *op. cit.*, 53 ss.

(47) Sui «nuovi» principi di cui peraltro il « requisito dell'imparzialità è così comunitario, per definizione, alla stessa qualità di giudice, da risultare impossibile riuscire anche solo a pensare un giudice mancante di tale caratteristica. Ed è forse per questo motivo che nella nostra Costituzione non venne inizialmente inserita in maniera esplicita », v. in particolare L'UXERA, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, in *Quattro anni di dir. proc. pen.*, 2007, n. 1, 16-18. Per la distinzione tra l'uno e l'altro attributo, v. 19, per la distinzione « neutralità metodologica del giudice » che, alla luce delle garanzie della terzietà e imparzialità e della presunzione di innocenza, impone che l'organo giurisdizionale, « soggettivamente e oggettivamente imparziale, sia esente da ogni condizionamento pregiudiziale che gli possa derivare tanto dall'avere conosciuto preventivamente l'impostazione di una sola delle parti quanto dall'avere assunto e personalmente coltivato, magari solo provvisoriamente, una determinata ipotesi come linea di ricerca per la ricostruzione del fatto di cui è investito ».

(48) Cfr. ampiamente DOMINONI, *La Corte e i problemi* (49) Cfr. ampiamente DOMINONI, *La Corte e i problemi*

t'altro che univoca nel delineare il sortinteso modello accusatorio o inquisitorio, dell'accertamento penale (49).

Dei caratteristici aspetti del modello anglosassone il nostro ordinamento del 1989 ha fatto proprio tanto il « modulo strutturale della ripartizione dei ruoli » quanto la separazione delle fasti. In conseguenza alla nostra particolare vicenda giuridica, tuttavia, il legislatore, pur eliminando le figure ibride di eco inquisitoria di accusatore-giudice-investigatore», ha « preso le distanze sia dalla libera disponibilità dell'oggetto della controversia da parte dell'accusa, sia dalla sovranità investigativa del *prosecutor* a cui si contrappone, nel sistema italiano, la funzione di controllo giurisdizionale del giudice per le indagini sulle scelte operative o sull'inerzia dell'azione » (50). Entrò questo scenario la Corte costituzionale analogamente ha dimostrato solo « una pur timida apertura ai nuovi assetti del processo penale », e li ha coniugati con le peculiarità del nostro ordinamento, in particolare con l'irrinunciabilità alla pretesa punitiva, e ha « progressivamente ridimensionato gli effetti della rivoluzione copernicana » derivante dalla ricezione del « metodo dialettico come strumento di accertamento dei fatti » (51). Rimarcando la funzione di controllo dell'organo giurisdizionale sulle prerogative dell'accusa, ha alterato l'organizzazione, netta, divisione di ruoli tra giudice e pubblico ministero specie con riguardo alla richiesta di archiviazione, riducendo il principio dispositivo delle parti in tema di prove ha esteso i poteri ufficiosi del giudice (52).

6. Controlli giurisdizionali sull'accusa e territorialità del giudice. — In relazione ai controlli giurisdizionali sulla iniziativa e sull'abuso in sede di azione, alla simmetria che presiede i criteri che devono informare le determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale (v. *supra*, § 2) corrisponde, almeno in via di prima approssimazione, un'an-

415 comma 2 c.p.p.), C. corr. 12 ottobre 1990, n. 445 (in relazione all'art. 157 d. lg. 28 luglio 1989, n. 271), e C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, citata supra, nt. 12, sul ruolo del giudice nella richiesta di archiviazione e sui relativi presupposti, da un lato; C. cost. 2 febbraio 1991, n. 64 (art. 422 c.p.p.), C. cost. 2 maggio 1991, n. 190 e C. cost. 28 aprile 1992, n. 203 (art. 499 c.p.p.), C. cost. 3 giugno 1992, n. 241 (art. 519 comma 2 c.p.p.), in tema di poteri probatori delle parti e, più in generale, sul principio dispositivo rispetto ai poteri iurisprudenziali dell'organo giurisdizionale, dall'altro lato.

(53) Per tutti cfr. FREDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, 1978, 439 ss.

(54) A questo deve aggiungersi almeno il controverso orientamento del giudice delle leggi in tema di impugnazione quando nel censurare la novella che circoscriveva il potere di appello del pubblico ministero, ha esteso il principio di parità delle parti oltre il detratto del legislatore costituzionale, che nel nuovo art. 111 cost. ne ha sotolineato la dimensione probatoria: rimuovendo, volendo, a RUGGIERI, *Pubblico ministero (diritto processuale penale)*, in questa

versione: C. cost. 31 luglio 1990, n. 409 (a proposito dell'art. Encyclopédia, Annulli, II, t. I, 1012 s.).

Dopo la modifica dell'art. 111 cost. questi orientamenti, prima della riforma anzitutto sintetizzando la difficoltà di ricondurre correttamente il nuovo impianto processuale ai principi costituzionali, concorrono a formare un quadro mutato ma nient'affatto coerente ed armonico.

Le tendenze interpretative, che, anche per un naturale fenomeno di vistosa aderenza al sistema abrogato (53), hanno permeato l'ordinamento processualista degli anni Novanta alterando l'originario schema codicistico, sono state recepite dalle successive modifiche legislative spesso senza considerazione alcuna dei nuovi parametri costituzionali.

Come già emerso nei commenti anteriori alla riforma costituzionale, il principio di obbligatorietà appare stridente, o almeno porsi in rapporti problematici, con i nuovi canoni della terzieta e dell'imparzialità del giudice e il correlato principio della parità delle parti, suscitando non poche perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della relativa disciplina in particolare della verifica giurisdizionale sull'esercizio apparente dell'azione (54).

6. Controlli giurisdizionali sull'accusa e territorialità del giudice. — In relazione ai controlli giurisdizionali sulla iniziativa e sull'abuso in sede di azione, alla simmetria che presiede i criteri che devono informare le determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale (v. *supra*, § 2) corrisponde, almeno in via di prima approssimazione, un'analoga

415 comma 2 c.p.p.), C. corr. 12 ottobre 1990, n. 445 (in relazione all'art. 157 d. lg. 28 luglio 1989, n. 271), e C. cost. 15 febbraio 1991, n. 88, citata supra, nt. 12, sul ruolo del giudice nella richiesta di archiviazione e sui relativi presupposti, da un lato; C. cost. 2 febbraio 1991, n. 64 (art. 422 c.p.p.), C. cost. 2 maggio 1991, n. 190 e C. cost. 28 aprile 1992, n. 203 (art. 499 c.p.p.), C. cost. 3 giugno 1992, n. 241 (art. 519 comma 2 c.p.p.), in tema di poteri probatori delle parti e, più in generale, sul principio dispositivo rispetto ai poteri iurisprudenziali dell'organo giurisdizionale, dall'altro lato.

(53) Per tutti cfr. FREDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, 1978, 439 ss.

(54) A questo deve aggiungersi almeno il controverso orientamento del giudice delle leggi in tema di impugnazione quando nel censurare la novella che circoscriveva il potere di appello del pubblico ministero, ha esteso il principio di parità delle parti oltre il detratto del legislatore costituzionale, che nel nuovo art. 111 cost. ne ha sotolineato la dimensione probatoria: rimuovendo, volendo, a RUGGIERI, *Pubblico ministero (diritto processuale penale)*, in questa

logia simmetria nei poteri attribuiti all'organo giurisdizionale deputato al controllo sull'accusa prima e dopo il processo.

Il giudice per le indagini, che non accoglie la richiesta di archiviazione all'esito dell'udienza camerale, può disporre la formulazione coatta dell'imputazione o indicare al pubblico ministero le indagini che ritenga necessarie (art. 409 c.p.p.). Il primo potere è volto ad evitare che l'organo dell'accusa, che pure ha esaurito le indagini, eluda l'obbligo costituzionale valutando erroneamente le relative risultanze che, diversamente da quanto ritiene, siano idonee a sostenerne l'accusa in giudizio; il secondo è funzionale ad assicurare che il medesimo obbligo non sia aggirato a seguito di defezioni nell'attività investigativa, la cui completezza costituisce il presupposto per la legittima determinazione in ordine all'inizio o meno del processo (v. *supra*, § 4) (55). All'udienza preliminare, specularmente, il giudice che rileva l'incompletezza delle investigazioni svolte dal rappresentante dell'accusa è tenuto a sollecitarne di nuove (art. 421-bis comma 1 c.p.p.) (56). Tanto in caso di inazione quanto in sede di udienza preliminare la legge disciplina l'avocazione delle indagini, rispettivamente per mancato esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 412 comma 1 c.p.p. ovvero per la loro incompletezza dopo l'esercizio della legge penale ai sensi dell'art. 421-bis comma 2 c.p.p. (v. Avocazione e UDENZA PRELIMINARE).

Profondamente diverse sono, tuttavia, le ricadute sul ruolo e sulle garanzie che dovrebbero essere assicurate all'organo giurisdizionale nel rispetto dell'art. 111 cost.

Con riguardo al controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di legalità, i pur molteplici aspetti dell'istituto dell'archiviazione oggetto di dibattito, dalla formulazione coatta dell'imputazione all'indicazione di ulteriori indagini, non sembrano porsi in contrasto con i principi di cui al nuovo art. 111 cost. (57). L'odierna incomprensibilità cruciale della prova nel primo quadriennio di vigenza del codice di procedura penale, in *Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale*, a cura di CONSO, Napoli, 2006, 572 ss.

(49) Illuminanti, questo proposito, due volumi, pubblicati a distanza di quasi tre decenni l'uno dall'altro: NUNNI, *La disciplina costituzionale del processo*, Bologna, 1976 e SCARPAONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999.

(50) DONGUIONI, op. cit., 576 s. Per i riferimenti alle scelte del legislatore del 1989 che ha « voluto mantenere fedele al sistema di controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione » nonostante « fosse stata più volte sottolineata la scarsa compatibilità del modello tradizionale di archiviazione con le regole del processo accusatorio » v. CAPPOU, op. cit. 312 e 512, nonché 316 ss. per il dibattito in Commissione giuridica.

(51) DOMENONI, op. cit., 578 ss.

(52) DOMENONI, *Ic. ult. cit.*, che discute rispettivamente: C. cost. 31 luglio 1990, n. 409 (a proposito dell'art.

inclusa la giurisdizione del giudice per le indagini preposto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali dopo l'inizio del processo (cfr. art. 34 comma 2-bis c.p.p., introdotto dall'art. 171 d. lg. 19 febbraio 1993, n. 51) offre — o sembra offrire — una soluzione ai dubbi che, peraltro, già il giudice delle leggi aveva in parte dissipato dichiarando, nei primi anni di vigenza del codice, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. là ove, prima della riforma, consentiva al giudice che aveva imposto al rappresentante della pubblica accusa la formulazione coatta dell'imputazione di partecipare al successivo giudizio (58).

Non si tratta evidentemente di una mera valutazione di carattere ordinamentale. Il problema è se e in quale misura il giudice che in qualunque modo si sia sostituito al rappresentante dell'accusa inadempiente rispetto ai suoi obblighi istituzionali, sia quindi investito di un giudizio di merito, possa essere ritenuto ancora terzo ed imparziale.

In questa prospettiva, d'estesa se non altro per l'ipotesi la disciplina dei controlli sulla fondatezza dell'azione già esercitata, specie se si considera che la riforma della disciplina dell'udienza preliminare, a ridosso della novella costituzionale dell'art. 111 cost. (di solo un mese antecedente), ha fatto proprie le indicazioni del giudice delle leggi sviluppate anteriormente alla modifica dei parametri costituzionali. In particolare, estendendo il principio di completezza anche alla fase processuale, il legislatore ha attribuito all'organo giurisdizionale un ampio potere di integrazione istruttoria (art. 421-bis e 422 c.p.p.), che solo apparentemente può essere costituito come il necessario *pendant* dell'analogo potere riconosciuto in sede di controllo sull'indagine istruttoria (59).

Prattutto l'indicazione delle ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p., tendenzialmente circoscritta, anche in giurisprudenza, alla devoluzione di un tema di indagine, che lascia ovviamente libero il rappresentante dell'accusa di scegliere gli strumenti più opportuni per assolvere il suo dovere di completezza delle indagini, dal giudice dell'azione stenuto duis. Cfr. CAROOLI, op. cit., 535 ss. e GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 71 ss.

(58) Cfr. ancora CAROOLI, op. cit., 514 ss. per la sintesi delle pronunce della Corte e i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

(59) È ricorrente nel commentatori l'accostamento dei nuovi poteri del giudice dell'udienza preliminare a quelli del giudice *ante indicatur*; per tutti v. BRICCHETTI,

I poteri del giudice, volti a sollecitare il compimento delle indagini ovvero l'assunzione della prova decisiva per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, si inseriscono in una fase che, lungi dall'essere di merio controllo sull'eventuale infondatezza dell'accusa, è ormai caratterizzata da specifici contenuti di merito (60). E, « se il legislatore del 1999 avesse davvero inteso connotare l'udienza preliminare per una decisione "sul" merito dell'impugnazione, sovrapponibile a quella del giudice dibattimentale, l'art. 421-bis c.p.p. lederebbe l'art. 111 comma 2 Cost. » (61).

La difficoltà di inquadrare i poteri istruttori del giudice in una fase non più meramente procedimentale non costituisce solo una delle molteplici sfaccettature relative al discusso rispetto del principio dispositivo in tema di prova (62). « Nel caso dell'art. 421-bis c.p.p. viene stimolato [...] il completarsi investigativo che fisiologicamente spetta all'organo d'accusa. Se è vero che, in tal caso, il giudice non ha strumenti diretti per accrescere il materiale cognitivo, tuttavia, sono le

*Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare in Il nuovo processo penale ai giudici unici (autori: Scalfati, La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi emergenti; in *Crit. pen.*, 2000, 2818 e ss., 2828 ss.)*

(60) Cfr. in particolare le considerazioni della *Conclusione delle indagini preliminari davanti al giudice unico (autori: Scalfati, La riforma dell'udienza preliminare, in Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di Pavan, L'udienza preliminare, in II diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di Cossu, cit. 151 ss. e 151 ss. per le ricadute della "nuova" natura dell'udienza preliminare sulla disciplina dell'incompatibilità. Osservava già nell'immediata configurazione di una sorta di dibattimento anticipato » Galantini, op. cit. 101.*

(61) Casnati, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Treatato di procedura penale diretto da Ussatris e Venna*, XX, t. 1, Milano, 2007, 359.

(62) Ritiene che « l'intervento del giudice sul terreno probatorio fin sede di udienza preliminare sia coerente con lo schema desumibile dall'art. 190 commi 1 e 2 c.p.p. (ovvero con il principio dispositivo in tema di prova c. lo stesso del potere ex parte in tema di prova), svoltando l'organo giurisdizionale, anche in sede di udienza preliminare, « un ruolo sostanziale », Casnati, op. cit., 344 (e, in precedenza, con toni ancora più critici, id., *La completezza e la concidenza delle indagini alla luce del principio di acquisizione processuale*, cit. 25, secondo il quale, « quando indica le ulteriori indagini (art. 421-bis comma 1 c.p.p.) o dispone l'integrazione probatoria (art. 422 comma 1 c.p.p.) durante l'udienza preliminare [...] il giudice può sviluppare la sua iniziativa, senza preavvisazioni, solo all'interno delle lacune, dei vuoti probatori delle investigazioni difensive», ivi, 2001, 3208, secondo cui « la prospettiva nella quale deve essere espressa la valutazione sulla opportunità di un completamento probatorio, però, è rappresentata, nel caso dell'art. 421-bis c.p.p., solo da un'esigenza di "completezza", senza proiezioni particolari sui possibili epiloghi, anche se resta evidente la connessione al profilo della "decidibilità". ».

stesse prospettive impresse all'indagine "coatta" a condizione inevitabilmente il tenore dell'epilogo; è difficile negare che egli partecipi attivamente alla ricerca di quanto risultato utile alla decisione, orientando, anzi, le linee dell'*investigazione* secondo risultati da lui stesso assunti in ipotesi (63).

Se alla luce dei nuovi parametri costituzionali dovrebbe essere rivisto il discusso orientamento volto a estendere sempre più i poteri istruttori ufficiali del giudice, nel caso dell'udienza preliminare i poteri giurisdizionali *lato sensu* di controllo patologico stridere se possibile ancor di più con le garanzie che dovrebbero essere assicurate al giudice. La funzione del controllo è incompatibile con quella di un giudizio di merito (64). Sebbene la disciplina legislativa possa essere inserita in modo costituzionalmente orientato, ancora i poteri ufficiali del giudice di cui all'art. 421-bis c.p.p. ai presupposti della indecidibilità allo stato degli atti e della completebilità del quadro probatorio per soddisfare finalità investigative (65), la commissione di ruoli (66) che la

(63) Scalzetti, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi emergenti*; in *Crit. pen.*, 2000, 2818 e ss., 2828 ss.

(64) Cfr. in particolare le considerazioni della *Conclusione delle indagini preliminari davanti al giudice unico (autori: Scalfati, La riforma dell'udienza preliminare, in Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di Pavan, L'udienza preliminare, in II diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di Cossu, cit. 151 ss. e 151 ss. per le ricadute della "nuova" natura dell'udienza preliminare sulla disciplina dell'incompatibilità. Osservava già nell'immediata configurazione di una sorta di dibattimento anticipato » Galantini, op. cit. 101.*

(65) In senso analogo cfr. Riccio, *Il controllo sull'esercizio dell'azione, in Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale*, a cura di Consalvi, cit. 106 s.

(66) Il potere ex art. 421-bis c.p.p. costituibile, inoltre, una ben precisa alternativa a quanto previsto dall'art. 422 c.p.p., volto consentire l'assunzione di prove su temi già individuati nel fascicolo, cfr. ampliamente Cassana, *L'udienza preliminare*, cit. 348-348 e 348-349, per l'analoga disamina rispettivamente degli art. 412-bis e 422 c.p.p. Cfr. anche Uscateschi, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, cit. 25, secondo il quale, « quando indica le ulteriori indagini (art. 421-bis comma 1 c.p.p.) o dispone l'integrazione probatoria (art. 422 comma 1 c.p.p.) durante l'udienza preliminare [...] il giudice può sviluppare la sua iniziativa, senza preavvisazioni, solo all'interno delle lacune, dei vuoti probatori lasciati dall'inerzia delle parti ».

(67) Secondo De Carlo, op. cit., 3210, « il giudice

normativa consente non può non indurre a riflettere sull'odierna configurazione del principio di obbligatorietà dell'azione in relazione alle garanzie che presiedono alla figura del giudice.

Anteriormente alla formulazione dell'imputazione il controllo giurisdizionale è volto a sollecitare al rappresentante dell'accusa il rispetto degli obblighi elusi, senza pregiudizio per la funzione decisoria, circoscritta alla verifica del principio di legalità del procedere e, per definizione, anteriore alla domanda di merito.

Successivamente all'inizio del processo il giudice investigatore, invece, è di per sé incompatibile con la decisione di cui è naturalmente investito nella misura in cui, sovrappponendo le sue valutazioni a quelle di una parte, per la sua terzietà rispetto all'oggetto del processo e la sua imparzialità rispetto a tutti gli altri soggetti (67). Se, come è stato osservato, il controllo giurisdizionale sulla legalità del procedere in sede di valutazione può costituire una scelta costituzionalmente preferibile, anche se non necessaria (68), di certo il controllo sul rispetto del principio di obbligatorietà dopo l'inizio del processo non solo non è necessario, ma è persino discutibile che sia anche solo opportuno. Pare se non altro opinabile la comparsa dei principi della terzietà e della imparzialità del giudice in funzione di quel controllo, per assicurare il rispetto di un'decisione. Questa commistione tra "poteri" è del tutto spaurita rispetto alla logica accusatoria ed in qualche modo evoca scenario "inquisitorio". L'ideologia inquisitoria, infatti, si annida dove il giudice è, in qualunque modo, "padrone" spaurito verso il suo potere. L'autore osserva: « si determina così, una reale commistione tra momenti decisionali non del tutto compatibili; la valutazione sulla completezza delle indagini può tradire un'idea, investigativa, che il giudice non dovrebbe avere e che può trasformarsi in un concreto pregiudizio rispetto alla decisione conclusiva dell'indienza preliminare ».

(68) V. supra, n. 44.

principio, quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, che non può darsi in alcun modo sevrato ordinato ai principi del giusto processo.

7. *Rilievi conclusivi.* — In questo contesto deve collocarsi qualche riflessione conclusiva sugli odiorni limiti al principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Sebbene non sia possibile, come si è anticipato, offrire un quadro sistematico univoco della pubblica accusa, alcuni punti fermi possono tuttavia essere individuati. L'art. 112 cost., baluardo dell'indipendenza del pubblico ministero e del principio di ugualità, deve collocarsi alla fine di fronte alla legge, oggi implicita che, alla fine delle indagini preliminari, i processi inutili e, prima, che il pubblico ministero svolga indagini tendenzialmente complete (v. supra, § 4). Il rappresentante del pubblico ministero e del principio di ugualità assicurate al giudice (v. supra, § 5).

Benché a quest'ultimo proposito essersi discusse le forme di controllo giurisdizionale apprezzate dal codice di rito sulla illegittima inazione o sull'esercizio apparente dell'azione (v. supra, § 6), la tendenza che emerge è quella di un modello accusatorio del tutto peculiare, ove il rispetto del principio di obbligatorietà segna la netta cesura rispetto agli analoghi sistemi anglosassoni, spesso indicati, a torto o a ragione, come paradigma di riferimento.

Il problema, come è noto, è la gestione del

carico di lavoro giudiziario, in quei sistemi risolti, almeno in gran parte, dalle scelte rimesse all'organo dell'accusa, titolare di un'« economia penale discrezionale » (69). Nel nostro ordinamento,

(69) La letteratura, italiana e straniera, sul punto è pressoché stemmata.

Esistematicamente, per le "nuove" esigenze di fronte a risorse che, da tempo, non sono più sufficienti a rispondere alla domanda di giustizia v. Cesari, *Le clausole di irrinviabilità nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, 6 ss.; la ove tratta dell'« efficienza » e « dell'emergenza dell'economia processuale » nella disciplina codicistica.

Sulle scelte che, di fronte alla insostenibile mole di lavoro, sono assunte, di fatto, personalmente dal pubblico ministero procedente v. Chiravaro, *Obligatorietà dell'*

se si prescindere dai ricorrenti tentativi, da parte del legislatore e dei singoli uffici dell'accusa, di definire la priorità da seguire rispettivamente nella celebrazione dei processi o nella trattazione dei singoli procedimenti (70), la questione stenta ancora a trovare una sua specifica dimensione

L'azione penale: il principio e la realtà, in *Il pubblico ministero oggi* (Atti del Convegno di Saint Vincent, 3 giugno 1993), Milano, 1994, 85 e ZAGREBELSKY, *Sabotage le priorità nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale*, ivi, 102.

(70) La problematica dei " criteri di priorità" è esplosa a ridosso della promulgazione del nuovo codice di rito criminale, destinato a concludersi con l'archiviazione per prescrizione.

Come ricorda CESARI, op. cit., 42, « l'esigenza di pre-determinare i cosiddetti " criteri di priorità" , ossia la griglia dei parametri ordinatori che, applicati alle notizie di reato pervenute all'ufficio del pubblico ministero, consentano di stabilire nell'ordine di trattazione, sottorendendo alla struttura del caso, all'arbitrio delle opzioni dei singoli magistrati o al cieco operare del criterio di sopravvenienza » prima si è affermata nella prassi per poi approdare anche a simili soluzioni normative (v. nota anche per i più opportuni riferimenti); nell'art. 227 d.lgs. n. 51 del 1998, « ove si sanciscono i " criteri comuni" cui gli uffici requisitori e giudicanti devono ispirare le proprie scelte in tema di precedenze, al fine di smaltire efficacemente in tempi brevi i carichi pendenti e agevolare così la piena attuazione della disciplina del giudice unico » (ivi, 43, anche per gli ultimi riferimenti bibliografici), nell'art. 132-bis norme att. c.p.p. che, inserito dall'art. 1.d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, in l. 19 gennaio 2001, n. 41), come da ultimo modificato dall'art. 2-bis d.l. n. 92 del 2008, anche nel titolo (da « formazione dei ruoli di udienza », si è passato all'odisseo « formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi »), su cui di recente v. ALBASTRO, II c.d. decreto scarzana, cit., 357 e, nell'incisivo della promulgazione della nuova normativa, in senso particolare critico MARZANIA, *Criteri di priorità e sospensione dei processi volte allo stesso perfezionamento*, in *Guida ai diritti costituzionali*, Milano, 2000; e, nell'inciso Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in *Dir. pen. proc.*, 2008, n. 9, 1077.

Dei provvedimenti degli uffici delle procure i più noti sono la cit. del procuratore della Repubblica, *Pet. circ. condannale* Torino 16 novembre 1990, « Una " filosofia " dell'organizzazione del lavoro per la trattazione degli affari penali » (cosiddetta circolare ZAGREBELSKY), in *Cass. pen.*, 1991, 362 ss., e la cit. del procuratore della Repubblica, Trib. Torino 10 gennaio 2007, « Direttive in tema di trattazione dei procedimenti in conseguenza della applicazione della l. 31 luglio 2006 n. 241 che ha contesto l'indotto » (cosiddetta circolare Maddalena), su cui di recente cfr. DI CRISI, *Legge dell'agire, ordine nel procedere e governo del carico di lavoro giudiziario, in Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale* a cura di CONSO, cit., 181.

proprio in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale.

Il ricorrente auspicio, volto a ridurre le fatti-specie incriminatrici o ad estendere la persequibilità a querela, è diretto ad incidere, nell'ambito del diritto sostanziale, sul volume delle *notitiae criminis*, secondo un approccio che, pur lodevole, è destinato a scontrarsi con l'esponenziale ricorso, tipico di tutti i Paesi occidentali, al diritto penale per le più diverse e varie discipline.

Tralasciando l'ipotesi di una modifica della nostra Carta fondamentale nel senso di una diversa formulazione dell'art. 112, non opportuna né necessaria per le più differenti ragioni, una soluzione può essere cercata proprio nell'ambito dell'attuale disciplina dell'azione penale obbligatoria.

Se il pubblico ministero è obbligato a indagini tendenzialmente complete e, dopo l'esercizio "in concreto" (v. supra, § 2 e 3) dell'azione penale, deve essere ritenuto una parte processuale analoga a quella privata, infatti, vi è margine perché, nel rispetto della legalità del procedere, si immaginino soluzioni volte ad assicurare il principio di ugualità anche in forme di pronuncia contrarie.

Si pensi ad una richiesta, alla fine del procedimento, volta a sollecitare una sentenza di non luogo a procedere per esiguità o irrilevanza del fatto (V. IRRELEVANZA DEL FATTO: *diritto processuale penale*). Allorché il legislatore, analogamente a quanto ha timidamente prospettato nell'ambito del rito minorile (71) — v. PROCEDIMENTO MINORILE — o in quello di fronte al giudice di pace (72) — v. Giudice di pace (*diritto processuale penale*) —, precisò con norma generale e astratta le ipotesi per cui, in concreto, si può prescindere da una pronuncia di condanna, non sarebbe prospettabile alcuna questione di illegittimità costituzionale: non sotto il profilo dell'ac-

certamento investigativo, tendenzialmente completo; non in relazione a ipotetiche opzioni discorsionali della pubblica accusa, obbligata di fronte ad una ben determinata piattaforma probatoria a formulare la propria domanda; non con riguardo al principio di ugualanza, assicurato dall'individuazione di parametri, soggetti alla valutazione del giudice, generali e astratti.

Francesca Ruggieri

FONI, — Accusa penale e ruolo del pubblico ministero a cura di GAIRO, Napoli, 1991; BONETTI, *Ministro della giustizia e azione penale*, Padova, 2008; CAVANELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2000; CARPINO, *L'archiviazione*, Napoli, 1994; CASSINA, 2003; CARPINO, *L'archiviazione*, Napoli, 1994; CASSINA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Tra iudicium et iudicandi* (ed. da UBERTI e VONA), XXX, t. I, procedura penale diretta da UBERTI e VONA, XXX, t. I, Milano, 2007; CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004; CESARI, *Le clausole di proroga del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005; CHAVARRO, *Appunti sulla problematica dell'azione penale* nel *processo penale italiano*: incertezze, prospettive, limiti, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, 865 ss.; ID., *Riflessioni sui principi costituzionali di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Scritti in onore di Costantino Martati*, IV, Milano, 1977; ID., *Archiviazione, obbligatorietà dell'azione penale e riforma del codice di procedura penale*, in *Quaderni della giurisprudenza*, 1989, 40 ss.; ID., *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1995, 2658 ss.; In, *L'azione penale tra diritto e politica*, Padova, 1995; ID., *Noteville a prima lettura sul progetto della Commissione bicamerale in tema di azione penale*, in *Leg. pen.*, 1998, n. 1, 129 ss.; DE CARO, *Percorsi legislativi e poteri delle parti nel processo penale*, dal codice Rocco alla riforma delle investigazioni difensive, in *Cass. pen.*, 2001, 3192 ss.; DOMENONI, *Azione penale*, in D. disc. pen., I, 1987, 398 ss.; In, *La Corle e i problemi cruciali della prova nel primo quadriennio di vigenza del codice di procedura penale*, in *Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di CONSO*, Napoli, 2006; GALANTONI, *La nuova udienza preliminare, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata* (Autori vari), Milano, 2000; GAUDET, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico* a cura di PERRONI, Milano, 2000;

(71) Cfr. art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, come noto, disciplina « la sentenza di non luogo a procedere per irrelevanza del fatto », ipotesi oggetto di molteplici studi. Tra i molti, da ultimo, cfr. il commento al relativo articolo di legge in *Il processo penale minore a cura di GIORDANI*, Milano, 2007; CESARI, op. cit., 129 ss.; QUATTROCCHIO, *Bisogna del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, cit., 259 ss.

(72) Cfr. art. 34 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274. Ex *plurimis* cit. ancora, anche per l'ampia bibliografia di riferimento, CESARI, op. cit., 149 ss.; QUATTROCCHIO, op. cit., 169 ss.

GIOSTRA, *Archiviazione. L'incameramento sistematico e questioni interpretative*, Torino, 1994; GRENI, *Archiviazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1281 ss.; Il pubblico ministero oggi (Atti del Convegno di Saint Vincent, 3 giugno 1993), Milano, 1994; LEONE, *Azione penale*, in questa Encyclopédia, IV, 851 ss.; MARANDOLA, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità (obbligo)*, in Erc. giur., Aggiornamento, 2002; MARCOLINI, *Il patteggiamento nei sistemi della giurisdizione penale negoziate. L'accertamento della responsabilità nell'applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed exigente di garanzia*, Milano, 2005; MARZANIA, *Azione. IV. Diritto processuale*, Napoli, 1996; MERCARELLI, *Procedimento probatorio e archiviazione*, Napoli, 1993; NEFFI MODONA, in *Commentario della Costituzione a cura di Branca. La magistratura*, t. 4 (Art. 111-113), Bologna-Roma, 1987; sub art. 112 (e 101 comma 4); NOTARANDO R., *L'esercizio dell'azione e la richiesta di giudizio nel processo penale*, Torino, 2000; OBISTANO, *Azione in generale (storia di questa Encyclopédia)*, IV, 785 ss. e 825 ss.; PARINI, *L'udienza preliminare*, in *Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale* a cura di CONSO, cit.; PASQUERI, *Presunzione di innocenza e regola di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1992, 1359 ss.; PUBBLICO MINISTERO e accusa penale a cura di CONSO, Bologna, 1991; PULITANO, *Chiusura delle indagini preliminari, archiviazione ed esercizio dell'azione penale*, in *Quattrocento*, 1994; RICCI, *Udienza preliminare. Imputato e indagato*, in *Lettere preliminare* (ed. da AUTORI vari), Milano, 1990; QUATTROCCHIO, *Equivoci del fatto e regole per l'esercizio del nuovo processo penale*, Napoli, 2004; Recenti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio dell'azione penale (Atti del Convegno di Modena, 27 aprile 1996) a cura di TINELLI, Milano 1998; RICCI, *Il controllo sull'esercizio dell'azione. Il diritto processuale penale nella giurisdizione* (ed. da AUTORI vari), Milano, 1990; SAMPOLI, *La complicità delle indagini costituzionali a cura di CONSO*, cit., 106; SAMMACCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993; SCALFARI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopieterogenesi*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812 ss.; SCOPARINI, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino, 2008; SMACCHIANO F., *La complicità delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005; UBERTI, *Azione: II. Azione penale*, in *Erc. giur.*, IV, 1988; IN, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione processuale*, in *Leg. pen.*, 1998, n. 1, 129 ss.; DE CARO, *Percorsi legislativi e poteri delle parti nel processo penale*, dal codice Rocco alla riforma delle investigazioni difensive, in *Cass. pen.*, 2001, 3192 ss.; DOMENONI, *Azione penale*, in D. disc. pen., I, 1987, 398 ss.; In, *La Corle e i problemi cruciali della prova nel primo quadriennio di vigenza del codice di procedura penale*, in *Il diritto processuale penale nella giurisdizione costituzionale a cura di CONSO*, Napoli, 2006; GALANTONI, *La nuova udienza preliminare, in Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata* (Autori vari), Milano, 2000; GAUDET, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico* a cura di PERRONI, Milano, 2000;

GIOSTRA, *Archiviazione. L'incameramento sistematico e questioni interpretative*, Torino, 1994; GRENI, *Archiviazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1281 ss.; Il pubblico ministero oggi (Atti del Convegno di Saint Vincent, 3 giugno 1993), Milano, 1994; LEONE, *Azione penale*, in questa Encyclopédia, IV, 851 ss.; MARANDOLA, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità (obbligo)*, in Erc. giur., Aggiornamento, 2002; MARCOLINI, *Il patteggiamento*